

# **CORTE DEI CONTI**

# SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 21/2010/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 16 marzo 2010, composta dai Magistrati:

Dott. Ugo REPPUCCI Presidente

Dott. Gianfranco BATTELLI Consigliere

Dott. Salvatore CORRADO Consigliere

Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario relatore

Dott. Walter BERRUTI Referendario

Dott.ssa Alessandra OLESSINA Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la richiesta proveniente dal Comune di Susa, n. 1663 del 3 febbraio 2010, recante un quesito avente ad oggetto l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 77 bis, comma 20, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista l'Ordinanza n. 11/PAR/2010 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

#### **FATTO**

Il Comune di Susa non ha rispettato il patto di stabilità per il 2009. Pertanto è soggetto, fra l'altro, alla sanzione di cui all'articolo 77 *bis*, comma 20, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, che vieta all'ente inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.

Il Comune, pertanto, avrebbe previsto per il bilancio preventivo 2010 uno stanziamento globale degli impegni di spesa corrente identificati dal titolo I della spesa, pari all'importo registrato a consuntivo al titolo I del 2007, anno in cui si sarebbe realizzato l'importo più basso del triennio 2007-2009.

Nel totale del titolo I della spesa, tuttavia, andrebbe inclusa anche una quota importante di contributi di parte corrente che, finanziati dalla Regione Piemonte o dalla Provincia di Torino, accertati nel bilancio comunale in correlazione alla notizia di assegnazione da parte degli Enti finanziatori, verrebbero impegnati e poi liquidati dal Comune a favore dei beneficiari, senza alcun atto volitivo da parte dell'Ente.

Tanto premesso, il Comune istante chiede di sapere se, per le illustrate assegnazioni, si possa superare il vincolo posto dalla sanzione di cui all'articolo 77 bis, comma 20, lettera a) del D.L. 112 del 2008, trattandosi di importi che transitano sul bilancio di previsione in entrata ed uscita, incidendo solo formalmente sul totale del tetto di spesa.

#### MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:

# 1) Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. L'inesistenza dell'organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione "di

norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Susa, ed è stata formalizzata dal suo Sindaco.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

# 2) Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Inoltre, come precisato nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

La richiesta di parere, per quanto funzionale all'adozione di uno specifico atto di gestione, riveste carattere generale, in quanto diretta ad ottenere un parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione di norme valide per la generalità degli enti aventi le stesse caratteristiche del Comune richiedente.

Pertanto, questa Sezione, senza ingerirsi nelle autonome scelte gestionali dell'Ente, ritiene di poter pronunciarsi sull'istituto di carattere generale

oggetto della richiesta, rendendo un parere in astratto in una materia che, riguardando l'applicazione di norme sul contenimento della spesa pubblica incidenti sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente, può considerarsi attenere alla contabilità pubblica.

Per le sopra esposte ragioni, la richiesta di parere si palesa ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

### 3) Merito:

II D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, ha posto particolare attenzione al sistema delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, prevedendo il taglio dei trasferimenti, il blocco delle assunzioni di ogni tipo, l'impossibilità di ricorrere all'indebitamento per finanziare i nuovi investimenti, la riduzione delle indennità di funzione e i gettoni di presenza degli amministratori, nonché uno specifico limite agli impegni della spesa corrente.

Le modifiche intervenute hanno interessato il mancato rispetto del patto per il 2008, nonché per gli anni dal 2009 al 2011.

Avendo riguardo al quesito in esame, si richiama in particolare l'articolo 77 bis, comma 20, lettera a), del D.L. n. 112 del 2008, che ha sancito, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, per l'anno successivo a quello dell'inadempienza, il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.

Rispetto a tale previsione il Comune chiede se, nel caso di contributi finanziati da altri Enti ed a destinazione vincolata su capitoli di spesa corrente, si possa superare il limite posto, trattandosi di importi che transitano sul bilancio di previsione in entrata ed uscita, incidendo solo formalmente sul totale del tetto di spesa.

Al riguardo, in primo luogo occorre sottolineare come, attraverso le disposizioni in esame, si sia voluto introdurre un meccanismo rigido che opera

in modo indifferenziato su una delle componenti di spesa, quella corrente, utilizzata dagli enti sia per sostenere i costi di gestione che per raggiungere parte degli obiettivi dell'azione amministrativa ordinaria (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia parere n. 813/2009).

La stessa circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, illustrando la sanzione in esame, precisa che non possono superare il valore annuale più basso del corrispondente ammontare annuo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio, gli impegni di spese correnti identificate dal titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996) "senza alcuna esclusione".

Questa Sezione ritiene di dover anche evidenziare, come il rigore letterale della normativa in parola risulti coerente con il meccanismo attraverso il quale opera la sanzione. Infatti, al fine di determinare il limite agli impegni della spesa corrente, deve utilizzarsi come parametro l'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni, globalmente considerati, effettuati nell'ultimo triennio. Per una corretta applicazione della misura in esame, dunque, non può escludersi alcuna tipologia di impegno di spesa, in quanto la stessa potrebbe aver contribuito alla determinazione del corrispondente importo globale di impegni di spesa corrente utilizzato come parametro. Trattasi dunque di una sanzione che opera necessariamente attraverso un meccanismo rigido, senza esclusione alcuna, sulla spesa corrente.

Tanto viene rilevato da questa Sezione affinché gli organi dell'Ente, nella scelta dell'azione amministrativa da porre in essere, possano tener conto delle indicazioni rese.

### P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 16 marzo 2010.

II Primo Referendario Relatore

F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

II Presidente

F.to Dott. Prof. Ugo REPPUCCI

Depositato in Segreteria il 16 marzo 2010

Per il Dirigente

Dott. Gregorio VALENTINI

F.to Dott. Federico SOLA